

S.C.G.

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

16 FEB. 2007

PROVINCIA di BENEVENTO

15 FEB. 2007


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del _____

Oggetto: G.d.P. di Guardia S. - Ricorso Iannotta Maurizio C/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Quindici del mese di Febbraio presso Casaldianchi
 Rocca del Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dr. Pasquale Grimaldi | -Assessore | _____ |
| 3) Rag. Alfonso Ciervo | Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio Forgione | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 3) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 5) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 7) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 13/10/06 il sig. Iannotta Maurizio conveniva in giudizio questa Amministrazione per opposizione avverso il verbale di contestazione n. 70/441829 emessa dalla Polizia Provinciale di Benevento;
Con determina n. 105/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dal sig. Iannotta Maurizio con ricorso notificato il 13/10/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 105/07;

ETABZZA


ETABZZA

ETABZZA

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.105 /07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da con ricorso notificato il 13/10/06 dinanzi il G. d. P. di Guardia S. promosso da Iannotta Marzio c/ provincia di Bn ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 110 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 FEB. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 FEB. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 9 MAR. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 9 MAR. 2007.

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per SETTORE Avvocatura (e univ.)

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti _____

Nucleo di Valutazione 1161/20-208

Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. ES 2009

il _____ prot. n. 13-207

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. _____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
GUARDIA SANFRAMONDI

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 OTT. 2006

R.G. N° 574/C/06 – Iannotta Maurizio c/ Amm. Provinciale di Benevento

Cron. 1442/06



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0026167 Data 17/10/2006

Oggetto UFF. DI GUARDIA
SANFRAMONDI. - R.G. 574/C/06
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 8478
Del 11.10.06

IL GIUDICE DI PACE
Letto il ricorso che precede;
Esaminata la documentazione allegata

DISPONE

la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 e succ. mod. ed integrazioni

FISSA


per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del giorno 13 febbraio 2007, ore 9.00.

ORDINA

alla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia di tutti gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/81 e succ. mod., copia del ricorso e del presente decreto, si notifici entro il 14/11/2006 a:

1. Amministrazione Provinciale di BN, in p. del l.r.p.t.
2. Comando Polstrada di Benevento
3. Avv. Pietro Farina, Via Santisi, Parco Flora, S. Agata de' Goti
Guardia Sanframondi, 18/9/2006




Il Giudice di Pace
(avv. Francesco Sabatino)

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
18 SET. 2006

Dep. in Canc. il 18 settembre 2006

Il Cancelliere
dr. Giuseppe Falato

Guardia Sanframondi, li.....
Il Collaboratore di Cancelleria
(Dott. Giuseppe Falato)



8390

Avv. Pietro Farina

Patrocinante in Cassazione

GIUDICE DI PACE DI GUARDIA SANFRAMONDI
RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 L. 24.11.1981 N. 689

CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUTIVITA'

per Il sig. IANNOTTA Maurizio, nato a S.Agata dei Goti il 7.7.1979 e
residente in Limatola alla Via Linara, C.F. NNTMRZ79L071197R, rapp.to e
difeso dall'avv. Pietro Farina e con il medesimo elett.te domiciliato in
S.Agata dei Goti alla Via Santisi, Parco Flora, giusta mandato a margine;

contro

Amministrazione Provinciale di Benevento;

Polizia Stradale, Sezione di Benevento.

Il ricorrente Iannotta Maurizio

dichiara di proporre opposizione

avverso il verbale di contestazione n. 7441829 per violazione degli artt. 15 e
52/3 D. LGS. 22/1997 elevato in San Salvatore Telesino dalla Polizia
Stradale, Sezione di Benevento, il 18.8.2006 ed immediatamente contestato
(all. 1), per i seguenti

motivi

1) INFONDATEZZA DELL'ACCERTAMENTO - INSUSSISTENZA DELLA
VIOLAZIONE

La Polizia Stradale di Benevento contestava al ricorrente, quale proprietario
e conducente del Camion trg. AY004LS, la infrazione di cui in epigrafe
asserendo erroneamente che il predetto privo di formulario "effettuava il
trasporto di un carico di rifiuti speciali non pericolosi".

Tale contestazione è infondata, come immediatamente evidenziato dal
ricorrente ai verbalizzanti, atteso che i materiali trasportati non erano rifiuti

PROCURA ALLE LITI
AVV. PIETRO FARINA

Vi nomino perché possiate rappresentarmi e difendermi nel procedimento di cui al presente atto, in tutte le sue fasi e gradi, fino alla completa definizione, conferendovi espressamente anche i poteri di transigere e conciliare, riscuotere somme e quietanzare, sottoscrivere atti e memorie, istanze e motivi aggiunti, redigere atti di precetto, promuovere azioni esecutive ed intervenire, proporre opposizioni e resistere, spiegare domande riconvenzionali, proporre ricorsi di fallimento e desistere, impugnare atti e provvedimenti, ricorrere e resistere in appello ed in cassazione. Vi conferisco, altresì, i poteri di chiamare terzi in causa, deferire e/o riferire giuramento, proporre querele di falso, disconoscere per mio conto scritture e sottoscrizioni, fare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, delegare o associare nella difesa altri avvocati. Dichiaro sin d'ora di avere per rato e fermo il Vs. operato, senza che io possa mai eccepire difetto del mandato. Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini di tutte le attività connesse con la presente procedura. Eleggo domicilio presso il Vs. studio in S.Agata dei Goti alla Via Santisi, Parco Flora.

E' autentica

Avv. Pietro Farina

speciali da destinare a discarica (come erroneamente ritenuto dalla Polizia), bensì materiali "usati" (provenienti da demolizione di vecchi fabbricati ed in deposito presso la sede del ricorrente) **immediatamente destinati al riutilizzo, senza necessità di alcun trattamento preventivo**, per la realizzazione in Gioia Sannitica di un complesso agrituristico i cui lavori sono in corso di esecuzione da parte della ditta Imm. Edil Sud di Sant'Arpino. Come più volte sentenziato dalla Giurisprudenza di merito "*...i materiali destinati al riutilizzo non possono essere più considerati rifiuti ai sensi dell'interpretazione autentica dell'art. 6 d.lg. n. 22 del 1997, operata dall'art. 14 d.l. 8 agosto 2002 n. 178. Conseguentemente, il trasporto di tali materiali, privi del prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, come previsto dagli art. 15 e 52 d.lg. n. 22 del 1997, non dovrebbe costituire*" violazione (cfr.: Tribunale Terni, 20 novembre 2002). Interpretazione, questa, conforme all'orientamento di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 25933 del 29 novembre 2005, ha in proposito ribadito che ai fini dell'art. 15 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 ... per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza di cui il produttore o il detentore si disfa e che non può considerarsi rifiuto il prodotto diretto al riutilizzo quando "**...si tratti di sostanza immediatamente utilizzabile come materia prima, cioè senza necessità di alcun preventivo trattamento**".

Il verbale in oggetto, pertanto, è illegittimo e va annullato per evidenti vizi nel processo di formazione.

Per quanto sopra, chiede che la S.V. Ill.ma voglia, contrariis reiectis, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti

c o n c l u s i o n i

1) preliminarmente, sospendere la efficacia esecutiva del provvedimento opposto, atteso il fumus boni iuris ed il pregiudizio

grave ed irreparabile che conseguirebbe al ricorrente in caso di esecuzione;

2) nel merito, accogliere il ricorso, dichiarando nullo ed di nessun effetto, o, comunque, annullando il verbale di contestazione de quo per i motivi evidenziati;

3) in via istruttoria, ove necessario, chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: a) vero è che i materiali trasportati al momento della contestazione erano tufi, pietre e tegole imballate in teli plastici provenienti da demolizione di vecchi fabbricati; 2) vero è che tali materiali erano stati caricati presso deposito del ricorrente; 3) vero è che tali materiali dovevano essere immediatamente destinati al riutilizzo, senza necessità di alcun trattamento preventivo, per la realizzazione in Gioia Sannitica di un complesso agriturismo i cui lavori sono in corso di esecuzione da parte della ditta Imm. Edil Sud di Sant'Arpino;


indica quali testi: 1) Giaquinto Claudio da Limatola – Via Cuparelle; 2) amministratore Edil Sud srl da Sant'Arpino – Via F. Parri, 26;

4) condannare la resistente al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario.

Allega: 1) verbale di contestazione.

S. Agata dei Goti, li 8.9.2006


Avv. Pietro Farina



Depositato in Cancelleria

il 11/9/2006

Il Cancelliere



Gentile utente,

con il presente verbale si è aperto un procedimento amministrativo che si concluderà: con il pagamento di quanto dovuto, con la decisione sull'eventuale ricorso da lei presentato oppure con la riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento se non è stato presentato ricorso.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Se alla voce del verbale la casella "CDS" o "L.727/78" è barrata, segua le sottoindicate istruzioni "Violazioni ai C.d.S. o alla L.727/78".
- Nel caso in cui sia barrata la casella "ALTRE NORME" verifichi le istruzioni riportate alla voce "Violazioni altre norme".

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 202 CDS) (voce del verbale)

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE (ART. 202 CDS) (voce del verbale)

Se è barrata la casella "E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA", la somma indicata alla voce del verbale potrà essere pagata entro 60 giorni:

- effettuando il versamento sul conto corrente postale n. "5744" intestato a "MINISTERO DELL'INTERNO - POLIZIA STRADALE - presso CMP 00054 FIUMICINO (RM)", mediante il bollettino allegato (se utilizza altro bollettino, nella causale dovrà sempre riportare il numero del verbale - vedere in alto a destra - e le generalità del trasgressore - voce del verbale)
- effettuando il versamento presso l'ufficio Verbalizzatori Sezione Polizia Stradale **DOVA** può trovare in ogni capoluogo di provincia.

Se è barrata la casella "NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA" non è possibile effettuare alcun pagamento. Dovrà pertanto attendere che le giunga un altro atto inviato dal Prefetto nel quale troverà indicata la somma e come pagare.

RICORSI (ART. 203 e 204 bis CDS) (voce del verbale)

La sottoscrizione del verbale non impedisce la presentazione di un ricorso. Nel caso siano state contestate più violazioni può ricorrere anche contro una sola. Si ricordi tuttavia di effettuare il pagamento in misura ridotta delle altre violazioni nei termini stabiliti, se consentito.

Per esercitare il diritto di difesa non deve procedere al pagamento (in tal caso il ricorso sarà irricevibile).

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data del verbale, **ALTERNATIVAMENTE** (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro) al Prefetto o al Giudice di pace con le seguenti modalità:

Ricorso al Prefetto (ART. 203 CDS)

Il ricorso, scritto su carta semplice, deve essere indirizzato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione (vedere voce del verbale). Può essere presentato a mano o con lettera raccomandata RR (farà fede la data del timbro postale di partenza):

- alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo);
- **ovvero**
- alla Sezione Polizia Stradale indicata nell'intestazione del verbale.

Nei ricorso può chiedere di essere sentito personalmente e può allegare documenti a sua discopla.

Ricorso al Giudice di Pace (ART. 204 bis CDS)

Il ricorso al Giudice di Pace, indicato alla voce del verbale, può essere presentato anche senza l'assistenza di un legale. Deve essere consegnato alla cancelleria del giudice di pace unitamente ad un libretto postale di deposito giudiziario attestante, per ciascuna violazione, il versamento della propria cauzione nell'ammontare indicato alla voce del verbale. La cauzione le sarà restituita in caso di accoglimento del ricorso.

Ogni altra informazione su questo giudizio e sulle modalità di versamento della cauzione, potrà essere richiesta alla cancelleria del Giudice di Pace.

OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI (ART. 180/8 CDS) (voce del verbale)

Qualora le sia stato richiesto di esibire un documento (la casella della voce del verbale è barrata), deve provvedervi entro 30 giorni presentandolo, unitamente al presente verbale, a un qualsiasi ufficio o comando di polizia ove le sarà rilasciata una attestazione di avvenuta esibizione.

In alternativa, potrà spedire per posta, mediante raccomandata RR o per fax, alla Sezione Polizia Stradale indicata nell'intestazione del verbale, copia del documento corredata da una dichiarazione, anche autocertificata, che ne attesti la conformità all'originale.

La mancata presentazione del documento entro 30 giorni comporta la sanzione prevista dall'art. 180/8 del CDS.

SOTTRAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE (ART. 126 BIS CDS) (voce del verbale)

Se la violazione commessa prevede sottrazione di punti dalla sua patente questi sono indicati alla voce del verbale.

- L'effettiva sottrazione dei punti avverrà solo a conclusione del procedimento e di ciò avrà comunicazione ufficiale da parte dell'Archivio Nazionale degli Abilitati alla Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Desideriamo ricordarle che per i neopatentati (con patente conseguita da meno di tre anni e rilasciata dopo il 1° ottobre 2003) i punti per ogni singola violazione sono stati riportati raddoppiati alla voce del verbale. In totale, l'accertamento contemporaneo di più violazioni, non può comportare decurtazioni superiori ai 15 punti salvo che una delle violazioni comporti la sospensione della patente di guida.

MANCATO PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO (ART. 203 CDS)

In caso di mancato pagamento e di mancata presentazione del ricorso entro il termine di 60 giorni, il presente verbale diventa titolo esecutivo. Riceverà pertanto una cartella esattoriaia in cui la somma da pagare sarà pari alla metà del massimo della sanzione prevista per ciascuna norma che ha violato più le spese, gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge.

VIOLAZIONI ALLE ALTRE NORME

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE (ART. 18 L. 24.11.1981 n. 689) (voce del verbale)

Se è barrata la casella "E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA" la somma indicata alla voce del verbale potrà essere pagata entro 60 giorni effettuando il versamento sul conto corrente postale e/o con le modalità riportate nella voce del verbale.

Se è barrata la casella "NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA" non è possibile effettuare il pagamento. L'autorità indicata nella voce le invierà un altro atto con l'indicazione di quanto e come pagare.

SCRITTI DIFENSIVI (ART. 18 L. 24.11.1981 n. 689) (voce del verbale)


Per esercitare il suo diritto di difesa ha 30 giorni di tempo, dalla data del presente verbale, per far pervenire all'Autorità indicata al punto scritti o documenti a sua discopla.

La sottoscrizione del verbale non le impedisce di esercitare il diritto alla difesa.

MANCATO PAGAMENTO IN ASSENZA DI RICORSO

Qualora, entro il termine di 60 giorni, non abbia proceduto al pagamento, l'autorità indicata al punto provvederà ad inviarle un altro atto (ordinanza-ingiunzione) con il quale le sarà indicato quanto e come pagare.

AL TRE INFORMAZIONI



3 011.2006

A MANI DI
IMPIEGATO, IMI ARRETRATO, INCARICATO
ALLA RICESSIONE ALTI.

Stome

Alice Fozze Fan

TRIBUNALE DI GENOVA